



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE BASILICATA
PER IL PERIODO 2007-2013**

**Bando per la selezione
dei Gruppi di Azione Locale
e dei Piani di Sviluppo Locale**

ALLEGATO N. 7

SPESE AMMISSIBILI

Sommario

Premessa

1. Principi generali pag.	3
2. Condizioni di Ammissibilità di alcune tipologie di spesa	pag.	4
2.1. Investimenti materiali realizzati da privati	pag.	4
2.2. Investimenti immateriali realizzati da privati	pag.	5
2.3. Acquisto di materiale usato	pag.	6
2.4. Acquisto di terreni	pag.	6
2.5. Acquisto di beni immobili	pag.	7
2.6. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	pag.	7
2.7. IVA e altre imposte e tasse	pag.	9
2.8. Leasing	pag.	9
2.9. Operazioni di ingegneria finanziaria	pag.	10
2.10. Spese generali	pag.	16
2.11. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione	pag.	16
2.12. Operazioni realizzate da Enti Pubblici	pag.	17
3. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni pag.	18
4. Spese ammissibili in relazione alla Misura 4.1		
– Implementazione delle strategie di sviluppo locale	pag.	20
5. Spese ammissibili in relazione alla Misura 4.2		
– Cooperazione	pag.	25
6. Spese ammissibili in relazione alla Misura 4.3		
– Gestione dei Gruppi di Azione Locale	pag.	26
6.1. Sottomisura 4.3.1 - Funzionamento del GAL	pag.	26
6.2. Sottomisura 4.3.2 - Acquisizione di competenze	pag.	29
6.3. Sottomisura 4.3.3 – Animazione	pag.	31

Premessa

Sulla base di quanto disposto dai regolamenti comunitari che costituiscono il quadro normativo di riferimento per il periodo di programmazione 2007-2013, l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Basilicata, è chiamata a svolgere un ruolo attivo nella definizione degli strumenti di programmazione e gestione dei fondi comunitari, anche in riferimento alle norme sull'ammissibilità delle spese.

In attuazione della citata disposizione, il presente allegato stabilisce una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese nell'ambito dell'Asse 4 – LEADER del PSR 2007-2013 della Regione Basilicata, in piena coerenza con il documento denominato “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi”, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.

In particolare, il presente allegato, riguarda le spese relative alle misure tipicamente LEADER di cui alla Misura 4.1, alla Misura 4.2 – Cooperazione, ed alla Misura 4.3 - Gestione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale.

Per le spese ammissibili di cui alle misure del PSR attuabili tramite approccio LEADER, invece, si rinvia alle relative schede di Misura del PSR ed ai bandi che l'Autorità di Gestione predisporrà, nell'ambito dell'attuazione di tali misure.

1. Principi generali

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento;
- sia verificabile e controllabile (art. 48 Reg. (CE) n. 1974/06).

Pertanto, le spese devono essere:

- a) *reali*: cioè effettivamente sostenute e con percentuali di contribuzione nazionale e comunitaria rispettate a livello di progetto;
- b) *conformi*: ossia coerenti tra di loro ed in rapporto agli obiettivi della Misura di riferimento del PSL;
- c) *ammissibili*: per la natura specifica della spesa e per il tempo di esecuzione (data iniziale e finale);
- d) *regolari*: le condizioni di impegno (delibere di aggiudicazione, affidamenti, ordinativi di forniture, ecc.) e di ordinazione delle spese devono rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali;
- e) *corrispondenti*: l'oggetto dell'operazione realizzato con la spesa è reale e verificabile;
- f) *effettuate in danaro*: ossia attraverso la movimentazione di denaro nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente (fatte salve le deroghe espressamente previste per i contributi in natura, gli ammortamenti e le spese generali);
- g) *contenute nei limiti autorizzati*: ossia rispettare i presupposti e le condizioni disciplinate dall'atto di ammissione a finanziamento in rispondenza alle partecipazioni percentuali di cofinanziamento (minime e massime) disciplinate dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento, anche in ragione della natura e tipologia delle attività ammesse;

- h) *contabilizzate*: ossia essere riscontrabili in ragione delle registrazioni contabili effettuate ai diversi livelli di competenza nell'esecuzione e gestione del PSL e del singolo progetto, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- i) *comprovabili documentalmente*: ossia essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

Nel seguito si riporteranno le spese ammissibili nell'ambito dell'Asse 4 - LEADER, secondo lo schema:

- Spese ammissibili in relazione alle misure tipicamente LEADER di cui alla Misura 4.1 - Implementazione delle strategie di sviluppo locale;
- Spese ammissibili in relazione alla Misura 4.2 – Cooperazione;
- Spese ammissibili in relazione alla Misura 4.3 - Gestione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale.

2. Condizioni di Ammissibilità di alcune tipologie di spesa

Sono prese in considerazione alcune spese sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche di ammissibilità. In particolare, si tratta di regole che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" prestabiliti. In altri termini, per risultare ammissibili, alcune tipologie di spesa devono essere conformi non solo ai principi generali dettagliati in precedenza, ma devono anche aver assolto tali condizioni ed essere contenute nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria di riferimento.

2.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006. Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale e delle province autonome (es. strutture prefabbricate ed infissi), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile all'aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. Tale documentazione dovrà essere acquisita dal GAL, o dal Beneficiario prima dell'emanazione del provvedimento di concessione del contributo afferente l'acquisto del bene di cui trattasi, ovvero prima del pagamento, nei casi del Beneficiario.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate. Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e

nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. I beni acquistati, salvo quanto previsto dal paragrafo 2.3, devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento adottati a livello Regionale. Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita. Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Premesso che le attività immateriali realizzate direttamente dai GAL avvengono nel rispetto di quanto previsto nelle Procedure Attuative allegate al Bando per la selezione dei GAL e dei PSL (Allegato 1), per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.) realizzati dai beneficiari del PSL, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisiti almeno n. 3 preventivi forniti da ditte concorrenti. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, modalità di esecuzione del progetto - piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili da tariffe analoghe adottate da altre Amministrazioni Pubbliche. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una

disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro. Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo. Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

2.3 Acquisto di materiale usato (disciplinata dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06).

In particolare, tale norma dispone che: *“.. In deroga all'art. 55, 1 comma, lettera b) del Reg. (CE) n. 1974/06, e unicamente per le microimprese e per le piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, gli Stati Membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l'acquisto di materiale d'occasione può essere considerato spesa ammissibile.”*

L'Autorità di Gestione, o i soggetti da queste delegati (i GAL, per l'approccio LEADER), stabiliscono i campi e le modalità di applicazione della predetta disciplina. In ogni caso, l'acquisto di attrezzature o materiale usato è ammissibile a cofinanziamento qualora il beneficiario sia una microimpresa, una piccola o medio impresa e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei sette anni precedenti. La decorrenza dei sette anni è calcolata dalla data dell'acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione;
- b) l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato. Il beneficiario dovrà pertanto produrre una dichiarazione, sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti la convenienza dell'acquisto;
- c) le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti. Anche in questo caso occorre allegare al fascicolo una dichiarazione di un tecnico qualificato che indichi la rispondenza delle caratteristiche tecniche del bene.

2.4 Acquisto di terreni

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del *“10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.”*

Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite da ciascun PSL, l'Autorità di gestione può fissare una percentuale più elevata per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente. In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;

- b) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.

2.5 Acquisto di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, per i quali, eventualmente, si applicano le disposizioni previste per l'acquisto del materiale usato, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione. A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che;
- il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
 - che l'immobile sia conforme alla normativa urbanistica vigente ovvero che siano specificati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
 - l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico. Tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- b) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone: *“1 . Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:*

- a) *che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;*
- b) *che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50 del Reg (CE) 1974/06;*
- c) *che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

L'articolo dispone che possa essere giudicata ammissibile, qualora la misura implichi investimenti in natura, la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo. Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di *"..terreni o immobili, attrezzature o materiali.."* senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.

L'altro aspetto, riguardante i costi non effettivi ma comunque ammissibili, è legato agli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad *"..attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite"*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario.

In linea generale, non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario; tuttavia, in situazioni particolari legate al contesto locale e per interventi di modesta entità, il GAL, con l'approvazione dell'Autorità di Gestione, può derogare a tale principio stabilendo i criteri da adottare.

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi *"...possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente"*. L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- d) i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome;
- f) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
- g) sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali di riferimento.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalla

Regione. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l' idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

A prescindere dalla tipologia di spesa, il limite massimo per cui non è necessario il pagamento in denaro è indicato al comma 2 dell' art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita **“La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata”**. In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell' investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura. Quindi:

$A \leq (B - C)$, dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell' investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

2.7 IVA e altre imposte e tasse

L' art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *“l' IVA, tranne l' IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all' articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.*

In generale, quindi, il costo dell' IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

In linea generale, l' IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Al pari dell' IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

2.8 Leasing

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili.

Aiuto concesso all' utilizzatore

L' utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.

Per quanto concerne l' acquisto di nuove macchine e attrezzature (compresi i programmi informatici), il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall' utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l' ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d' uso per il periodo previsto dall' operazione finanziata.

Aiuto concesso attraverso il concedente

Il concedente (società di leasing) è il beneficiario diretto del contributo che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione. Non sono ammissibili le spese connesse al contratto (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.). Il contributo versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale. Il concedente deve dimostrare che il contributo ricevuto sia trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.

2.9 Operazioni di ingegneria finanziaria

L'articolo 50 del Reg. (CE) n. 1974/2006 dispone che *il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestiti.*

L'attività dei fondi è disciplinata dagli articoli 51 e 52 del Reg. (CE) n. 1974/2006. In tale ambito, i fondi sono intesi come strumenti che concorrono a realizzare gli obiettivi dello sviluppo rurale in generale e del PSL in particolare, attraverso strumenti a servizio del microcredito e delle microimprese dei territori LEADER.

Di seguito sono riportati alcuni criteri da considerare nella selezione dei fondi e le spese ammissibili per i fondi di garanzia, i fondi di capitale di rischio e i fondi prestiti.

2.9.1 Fondi di garanzia

L'attivazione di un fondo di garanzia deve essere basata su un regime notificato e approvato dalla Commissione europea e pertanto rispondente alle condizioni previste al paragrafo 7 dell'articolo 51 del Reg. CE 1974/2006.

Costituzione

I fondi di garanzia possono essere costituiti come enti giuridici indipendenti *ex novo*, oppure come capitale separato in seno ad una istituzione preesistente.

Affidamento

I GAL possono affidare ad un soggetto esterno la gestione del fondo. In tal caso l'affidamento deve essere compatibile con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. In tal senso si prevedono le seguenti possibilità:

1. l'attività può essere realizzata attraverso un accordo di programma tra GAL, Regione e ISMEA, d'intesa con il MiPAAF, che consenta di avvalersi del fondo di garanzia operante sulla base del Decreto legislativo n. 102/2004, approvato come regime di *non aiuto* n. NN 54/B/2004, con decisione della Commissione europea C(2006) 643 dell'8 marzo 2006. Lo schema di accordo di programma è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 148/15 R del luglio 2007.

2. l'attività può essere realizzata attraverso Fondi di garanzia selezionati in base alle procedure previste da un regime di aiuto già notificato e approvato dalla Commissione europea, garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità previsti dalle normative nazionali e comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi. In tal caso, non devono esistere preclusioni per accedere al regime di aiuto, né in via di principio, né in via di fatto e l'operatività deve essere consentita a tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti dal regime di aiuto. A tal fine devono essere previsti controlli annuali attraverso l'esercizio dell'istituto della vigilanza spettante alla Commissione, la verifica della dichiarazione di operatività e del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, nonché del rendiconto probatorio dell'attività svolta.
3. l'attività può essere affidata a Fondi di garanzia selezionati mediante procedura di evidenza pubblica; in tal caso è opportuno considerare le seguenti condizioni:
 - la natura giuridica;
 - la dimensione e la frammentazione del portafoglio di garanzie in essere;
 - il capitale sociale versato pari almeno a 100.000,00 euro;
 - il rapporto tra garanzie in essere e la somma del patrimonio e fondi rischi non superiore a 17;
 - il possesso della certificazione di qualità;
 - il rilascio di prodotti di garanzia in linea con i requisiti previsti da Basilea 2;
 - la conformità a quanto disciplinato dalla legge 326/2003.

Si ritiene infine auspicabile dare priorità agli Organismi di garanzia che, anche tramite processi di rafforzamento patrimoniale, concentrazione e aggregazione su base territoriale, sono impegnati ad allinearsi alle condizioni poste dall'entrata in vigore di Basilea 2.

Condizioni attuative

La partecipazione del FEASR e di altre fonti pubbliche ai fondi, nonché le garanzie da questi prestate a singole imprese, sono soggetti alle disposizioni del Reg. CE 1698/2005 e alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato. Le suddette condizioni e modalità di partecipazione ai fondi devono essere stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo stesso e il GAL. Tale accordo deve contenere le necessarie disposizioni relative a: strategia e pianificazione degli interventi, monitoraggio e disposizioni di liquidazione. Inoltre, il GAL ed il gestore del fondo, prima dell'avvio dell'attività di garanzia, devono presentare all'Autorità di Gestione un piano di attività che precisi tra l'altro: il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del FEASR, le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR. L'Autorità di Gestione è responsabile della valutazione e della sorveglianza del suddetto piano di attività. Ciascun fondo deve relazionare annualmente su:

- l'elenco delle richieste pervenute;
- i dati riguardanti le garanzie prestate, compresa l'indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia e delle misure del PSL a cui si riferiscono;
- i dati sul totale delle garanzie in essere;
- tutti i casi di liquidazione delle garanzie a valere sulle risorse del PSL, per i debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati);
- i corrispettivi versati nell'anno per le garanzie.

La Commissione europea non può diventare socio o azionista dei fondi.

Flussi finanziari

Le risorse del fondo sono individuate e versate dal GAL tramite l'Organismo Pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria del PSL. Il fondo deve garantire una contabilità separata delle risorse sulla base della sottomisura interessata del PSL e, nel caso di una istituzione preesistente, anche la distinzione tra le risorse del PSL versate nel fondo, da quelle di cui la stessa già disponeva. Gli interessi maturati sui contributi dei fondi provenienti dal PSL ne incrementano la potenzialità e sono riutilizzati per fornire garanzie. Le risorse disponibili, dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte, possono essere riutilizzate dal GAL per finalità analoghe a favore delle imprese del proprio territorio.

Costo della garanzia

Il costo della garanzia è calcolato in base ad una valutazione oggettiva del rischio dell'operazione finanziaria, maggiorata dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa. Nei limiti della copertura massima, le garanzie coprono la perdita, per capitale e interessi, determinata al momento del verificarsi dell'insolvenza dell'impresa ammessa alle garanzie e comunque nel rispetto della normativa regolante i fondi.

Cumulo e rispetto dei massimali di aiuto

1. *aiuto*: Nel caso di aiuti concessi ad un beneficiario sotto forma di garanzia per investimenti ammissibili sulla base del PSL, è necessario predisporre le procedure necessarie a garantire che il cumulo con gli aiuti che lo stesso soggetto riceve, eventualmente attraverso altre forme (conto capitale, abbuono interessi ecc..), non superi il massimale previsto dall'allegato al Reg. CE n. 1698/2005. A tal fine, è necessario che il fondo operi sulla base di procedure che consentano sempre di individuare l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) della garanzia, sulla base di un metodo conforme alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

2. *non aiuto*: È possibile che il fondo operi come non aiuto se come tale è stato approvato dalla Commissione europea (è il caso ad esempio degli aiuti di Stato NN 54/B/2004 e N83/B/2005). In tal caso, il beneficiario paga per la garanzia il prezzo di mercato e, in assenza di aiuto, non si pongono problemi di cumulo.

Accesso alla garanzia

I fondi non prestano garanzie ad imprese in difficoltà, definite tali ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Pertanto, i fondi prestano garanzie alle imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad azioni ritenute redditizie dagli amministratori dei fondi, se richiedono finanziamenti bancari per la realizzazione di investimenti coerenti e conformi con le tipologie di intervento previste nelle schede delle misure di investimento del PSR. Di fatto, potranno richiedere le garanzie le imprese di cui al precedente capoverso, i cui progetti, in seguito ad una istruttoria della Regione o Provincia autonoma, siano stati dichiarati ammissibili ai sensi di una misura di investimenti del PSR. Nella fase di verifica della fattibilità economica dell'azione proposta dall'impresa, il Fondo prende in considerazione tutte le fonti di reddito della stessa, desumibili anche dal business plan.

Tipologie di garanzia

Le garanzie possono essere concesse entro il limite massimo del 70% dell'importo dei finanziamenti bancari erogati alle imprese beneficiarie - elevato all'80% per i giovani agricoltori, come definiti dal Reg. CE 1698/2005. Le tipologie di intervento possono prevedere il rilascio di:

- garanzie;

- cogaranzie in associazione con i Confidi in favore delle imprese;
- controgaranzia in favore dei Confidi.

Spese ammissibili

Rispetto alle spese ammissibili relative alla partecipazione ai fondi, il Reg. CE 1974/2006 fa una distinzione tra la spesa dichiarata alla Commissione europea al fine di ottenere i pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 del Reg. CE 1290/2005, e le spese che saranno riconosciute ammissibili alla chiusura del programma, ai fini del versamento del saldo ai sensi dell'articolo 28 del Reg. CE 1290/2005

Pagamenti intermedi

In base all'articolo 52, paragrafo 1, comma 1, del Reg. CE n. 1974/06, le spese dichiarate alla Commissione europea per ottenere i pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 del Reg. CE 1290/2005, sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.

Spesa finale

In base all'articolo 52, paragrafo 1, comma 2, del Reg. CE n. 1974/06 al momento del versamento del saldo e della chiusura del Programma di Sviluppo Rurale, ai sensi dell'articolo 28 del Reg. CE 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni garanzia prestata;
- b) degli importi impegnati a titolo di garanzie;
- c) dei costi di gestione ammissibili.

E' necessario che un fondo di garanzia utilizzi il contributo pubblico per fornire garanzie ad un numero sufficiente di imprese, in base a metodologie e standard di analisi validi (es. moltiplicatore dell'investimento).

Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile di ciascun fondo consiste nell'importo delle risorse ricevute dal PSL, necessarie a coprire il valore iniziale delle garanzie prestate, degli importi impegnati per le garanzie richieste ma non ancora rilasciate e le spese di gestione sostenute. Ciascun fondo di garanzia dovrà soddisfare un indice di operatività calcolato quale rapporto tra il totale del valore iniziale delle garanzie concesse (aumentato degli importi impegnati per garanzie richieste ma non ancora rilasciate e delle spese di gestione sostenute) e l'entità del fondo implementato con risorse del PSL.

Tale indice, valutato al termine della programmazione, deve essere almeno pari a 3. In considerazione del potenziale rischio di insolvenza a carico del fondo nei periodi successivi alla chiusura della programmazione, l'operatività si intende comunque raggiunta qualora sia conseguito il 70% del suddetto indice. Nel caso di mancato raggiungimento dell'indice di operatività, la spesa ammissibile sarà ridotta proporzionalmente. Tenendo conto che nell'ambito di un PSR possono essere usati più fondi di garanzia, si ritiene opportuno valutare separatamente gli indici di operatività raggiunti da ciascun fondo al termine della programmazione.

Infine, si precisa che i costi di gestione sono ammissibili nel limite del 2% in media annua del capitale versato per la durata del programma, a meno che, in seguito ad una gara d'appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata (articolo 51 paragrafo 5, Reg. CE 1974/2006).

2.9.2 Fondi di capitale di rischio e Fondi prestiti

Il fondo capitale di rischio è uno strumento di investimento appositamente costituito che opera fornendo capitale proprio alle imprese con presunto elevato potenziale di crescita nelle

fasi iniziali del loro sviluppo, secondo quanto previsto dagli *orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese* (2006/C 194/02). Il Fondo prestiti è soggetto giuridico autonomo finalizzato alla concessione di prestiti alle imprese con tasso di interesse agevolato. L'attivazione dei fondi deve essere rispondente alle condizioni previste al paragrafo 7 dell'articolo 51 del Reg. CE. 1974/2006.

Costituzione

Entrambi i fondi possono essere costituiti come enti giuridici indipendenti *ex novo*, oppure come capitale separato in seno ad una istituzione preesistente.

Affidamento

I GAL possono affidare ad un soggetto esterno la gestione del fondo. In tal caso l'affidamento deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi con procedure di evidenza pubblica. Nel caso di un regime di aiuto notificato e autorizzato dalla Commissione europea, nella selezione degli operatori si dovranno attuare le procedure del regime in questione, stante il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità previsti dalle normative nazionali e comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi. In tal caso non devono esistere preclusioni per potere accedere al regime di aiuto, né in via di principio, né in via di fatto e l'accesso deve essere consentito a tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti dal regime di aiuto. A tal fine sono comunque previsti controlli annuali attraverso l'inoltro alla Commissione di una relazione sull'attività svolta.

Condizioni attuative

La partecipazione del FEASR e di altre fonti pubbliche ai fondi, nonché gli investimenti effettuati ed i prestiti rilasciati a singole imprese, sono soggetti alle disposizioni del Reg. CE n. 1698/2005 e alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato. Le suddette condizioni e modalità di partecipazione ai fondi devono essere stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo stesso e la Regione o Provincia autonoma o l'Autorità di Gestione. Tale accordo deve contenere le necessarie disposizioni relative a: strategia e pianificazione degli interventi, monitoraggio, politica di uscita dagli investimenti e disposizioni di liquidazione.

Nel caso dei fondi capitale di rischio, le operazioni finanziarie in un'impresa devono prevedere la partecipazione del settore privato per almeno il 50%, o il 30% in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite. La Commissione europea non può diventare socio o azionista dei fondi. I fondi di capitale di rischio non devono acquisire quote di maggioranza di imprese e devono perseguire l'obiettivo di realizzare tutti gli investimenti entro la durata di vita del fondo. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei capitali di rischio e dei finanziamenti. In particolare, i rendimenti ottenuti dagli investimenti e dai prestiti (detratta una quota in pro rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti gli azionisti ed il PSL, secondo i principi indicati nel sottostante paragrafo *flussi finanziari*.

Inoltre, i cofinanziatori del fondo, prima dell'avvio dell'attività, devono presentare all'Autorità di Gestione un piano di attività che precisi tra l'altro: il mercato bersaglio, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del

FEASR, la politica di uscita dagli investimenti (solo per il capitale di rischio) e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR. L'Autorità di gestione è responsabile della valutazione e della sorveglianza del suddetto piano di attività.

Ciascun fondo deve relazionare annualmente sull'attività svolta.

Flussi finanziari

Le risorse del fondo sono individuate e versate dai GAL, tramite l'Organismo Pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria delle singole misure del PSL. Il fondo deve garantire una contabilità separata delle risorse sulla base delle singole misure del PSL e, nel caso di una istituzione preesistente, anche la distinzione tra le risorse del PSL versate nel fondo, da quelle di cui lo stesso già disponeva. Gli interessi maturati sui contributi dei fondi provenienti dal PSR ne incrementano la potenzialità e sono riutilizzati per investimenti o finanziamenti alle imprese. Le risorse provenienti da investimenti avviati dai fondi e restituite all'operazione, possono essere riutilizzate dalla Regione per finalità analoghe a favore delle imprese del proprio territorio.

Cumulo e rispetto dei massimali di aiuto

Nel caso di aiuti concessi ad un beneficiario sotto forma di aiuti al capitale di rischio o di prestiti per investimenti ammissibili sulla base di una misura del PSL o di prestiti, è necessario predisporre apposite procedure per garantire che il cumulo con gli aiuti che lo stesso soggetto riceve, eventualmente attraverso altre forme (conto capitale, abbuono interessi ecc.), non superi il massimale previsto dall'allegato al Reg. (CE) n. 1698/2005. A tal fine, è necessario che il fondo assicuri il rispetto del vincolo di non superare l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto, sulla base di un metodo conforme alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Accesso al sostegno

I fondi non investono o non effettuano prestiti ad imprese in difficoltà, definite tali ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Pertanto, i fondi investono o effettuano prestiti ad imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad azioni ritenute redditizie dagli amministratori dei fondi, per la realizzazione di investimenti coerenti e conformi con le tipologie di intervento previste nelle schede delle misure di investimento del PSL. Di fatto, potranno richiedere finanziamenti le imprese di cui al precedente capoverso, i cui progetti, in seguito ad una istruttoria dei GAL, siano stati dichiarati ammissibili ai sensi di una misura di investimenti del PSL. Nella fase di verifica della fattibilità economica dell'azione proposta dall'impresa, il Fondo prende in considerazione tutte le fonti di reddito della stessa, desumibili anche dal business plan.

Spese ammissibili

Rispetto alle spese ammissibili relative alla partecipazione ai fondi, il Reg. (CE) n. 1974/2006, fa una distinzione tra la spesa dichiarata alla Commissione europea al fine di ottenere i pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 del Reg. CE 1290/2005, e le spese che saranno riconosciute ammissibili alla chiusura del programma, ai fini del versamento del saldo ai sensi dell'articolo 28 del Reg. CE 1290/2005.

Pagamenti intermedi

In base all'articolo 52 paragrafo 1, primo comma del Reg. (CE) n. 1974/2006, ai fini delle dichiarazioni di spesa alla Commissione, per ottenere i pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 del Reg. CE 1290/2005, sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.

Spesa finale

In base all'articolo 52, paragrafo 1, comma 2 del Reg. (CE) n. 1974/2006, al momento del versamento del saldo e della chiusura del Programma di Sviluppo Rurale ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni pagamento effettuato per investimenti e per prestiti alle imprese;
- b) dei costi di gestione, ammissibili nel limite del 3% in media annua del capitale versato per la durata del programma, a meno che, in seguito ad una gara d'appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata (articolo 51 paragrafo 5, Reg. CE 1974/2006).

2.10 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a “*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.* Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a disposizioni previste dall'Autorità di Gestione del PSR.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione).

Sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.

2.11 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che “*...lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, modifiche sostanziali che:*

- a) *ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;*
- b) *siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.*”

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto. Come disposto dal citato articolo 72, il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione devono essere pari ad almeno cinque anni. Tuttavia, l'Autorità di gestione può stabilire criteri più restrittivi e disciplinare i casi, le modalità e le condizioni in cui è possibile procedere a svincolo anticipato del bene o al trasferimento del vincolo a terzi, nonché alla sostituzione del bene con altri di valore e capacità corrispondenti, fatti salvi i cinque anni previsti dalla normativa comunitaria. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di

essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

2.12 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare: - contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria; - contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica; - contratto di affidamento diretto "in house providing".

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- b) il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori. Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia. Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente, in tutto o in parte, relativamente ad opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In ogni caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità di Gestione del PSR, i beneficiari delle misure di assistenza tecnica sono i soggetti responsabili dell'esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure nazionali e comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi. Rientrano in tale tipologia anche le operazioni previste dalla misura 323 "Tutela e qualificazione del patrimonio rurale".

3. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che *“non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

- a) *l'IVA recuperabile/compensabile;*
- b) *gli interessi passivi, fatta eccezione per i casi nei quali il contributo FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto (paragrafo 5, art. 71 Reg (CE) 1698/2005);*
- c) *l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata, con l'eccezione di casi eccezionali e debitamente giustificati, per i quali può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente”.*

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- b. l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso. Relativamente agli investimenti di sostituzione nelle aziende agricole, l'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 prevede: *«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato.*

Gli investimenti di sostituzione, per quanto riguarda le aziende agricole, sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

- I. **Immobili.** Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:
 - o ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
 - o recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
 - o lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;

- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

II. Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti). Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore). E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento. E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

III. Colture arboree. Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. Il ciclo vitale di ciascuna coltura è stabilito dall'Autorità di Gestione. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

4. Spese ammissibili in relazione alla Misura 4.1 - Implementazione delle strategie di sviluppo locale.

Così come anticipato nel PSR, le spese vengono suddivise in due macro categorie, “*materiali*” ed “*immateriali*”, in considerazione della natura delle attività cui sono associate.

- A. Attività materiali, che possono comprendere spese per:
- a) opere edili ed infrastrutture;
 - b) impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche;
 - c) spese generali riferite alle attività materiali;
 - d) I.V.A.;
 - e) leasing;
 - f) altre spese immateriali connesse agli investimenti materiali;
 - g) imprevisti, relativamente alle opere pubbliche.
- B. Attività immateriali, che possono comprendere spese per:
- a) personale;
 - b) consulenze esterne;
 - c) acquisto o noleggio attrezzature strettamente ed esplicitamente finalizzate all’operazione cofinanziata;
 - d) acquisto materiale di consumo strettamente ed esplicitamente finalizzate all’operazione cofinanziata;
 - e) trasferte, viaggi e missioni, strettamente ed esplicitamente finalizzate all’operazione cofinanziata;
 - f) organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, work shop, fiere, etc., strettamente ed esplicitamente finalizzate all’operazione cofinanziata;
 - g) I.V.A., se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile;
 - h) Spese generali per attività imateriali.

A. Attività materiali.

I criteri per la determinazione dei costi ammissibili per le operazioni di tipo “materiale” associate alle diverse tipologie di spese vengono di seguito descritti.

a) Opere edili ed infrastrutture

Si fa salvo quanto riportato nel paragrafo 2.1. Riguardo ai parametri tecnico-economici per le tipologie d’investimento, categorie di opere e/o lavori, i costi unitari ammissibili devono far riferimento al “Tariffa di riferimento dei prezzi per la esecuzione di Opere Pubbliche nella Regione Basilicata – edizione 2007”, approvata con DGR n. 2117 del 29.12.2006 e pubblicata sul BUR n. 4 del 22.01.2007.

Per voci di costo in esso non ricomprese occorre far riferimento prioritariamente ai prezzi nazionali del genio civile, mercuriali della C.C.I.A.A. o, in casi debitamente motivati, al costo calcolato secondo le tariffe legali o ad analisi prezzi specifiche redatte da un professionista abilitato.

Nel caso di beneficiari privati, per procedere alla realizzazione delle opere edili ed all’impiantistica connessa è necessario acquisire almeno n. 3 preventivi da ditte concorrenti.

I beneficiari pubblici devono procedere nel rispetto della normativa vigente (paragrafo 2.12).

b) Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche

Sono ammissibili le spese relative ad impianti, attrezzature, macchinari, strumenti, equipaggiamenti e quant'altro rientrante in questa tipologia di spesa, purché funzionale e ad uso esclusivo del progetto cofinanziato dai PSL nell'ambito del PSR Basilicata 2007-2013.

In alternativa all'acquisto è possibile ricorrere al noleggio o alla locazione finanziaria di un bene, a condizione che il valore complessivo dei canoni portati in rendicontazione non superi il prezzo di vendita a nuovo dello stesso bene.

Nel caso di beneficiari privati, per procedere all'acquisto di tali beni, ovvero al loro noleggio, è necessario acquisire almeno n. 3 preventivi da ditte concorrenti.

I beneficiari pubblici devono procedere nel rispetto della normativa vigente.

Per l'acquisto di attrezzature e macchinari usati bisogna procedere secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.3 (acquisto di materiale usato).

E' tassativamente escluso l'acquisto di beni relativi alle attività di rappresentanza quali autoveicoli e strumenti per la telefonia mobile.

c) Spese generali sulle attività materiali

Sono quelle riferite a:

- spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini;
- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
- spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

L'importo ammissibile al cofinanziamento per le spese generali non dovrà superare il 12% dell'importo dei lavori ammessi a finanziamento ovvero dei lavori a base d'asta nel caso di opere pubbliche.

d) I.V.A.

L'I.V.A. costituisce una spesa ammissibile al cofinanziamento FEASR solo nei casi ed alle condizioni descritte nel paragrafo 2.7.

e) Leasing

Il Leasing costituisce una spesa ammissibile al cofinanziamento FEASR solo nei casi ed alle condizioni descritte nel paragrafo 2.8.

f) Altre spese immateriali connesse agli investimenti materiali.

Sono quelle riferite a:

- a. spese per attività di consulenza o di supporto specialistico;
- b. spese per commissioni aggiudicatrici;
- c. spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche;
- d. spese per accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, ovvero ordinate dal direttore dei lavori;
- e. altre attività funzionali alla realizzazione dell'investimento materiale.

L'importo ammissibile al cofinanziamento per le altre spese immateriali strettamente connesse alle attività materiali, e di cui andrà sempre dimostrata la necessità con idonee

relazioni tecniche firmate da un professionista abilitato, non dovrà superare il 13% dell'importo dei lavori ammessi a finanziamento ovvero dei lavori a base d'asta nel caso di opere pubbliche.

g) Imprevisti relativi alla realizzazione di opere pubbliche

Le spese per imprevisti ammissibili al cofinanziamento LEADER, solo nel caso di opere pubbliche **non potranno superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta.**

B. Attività immateriali.

I criteri per la determinazione dei costi ammissibili per le operazioni di tipo "immateriale" associate alle diverse tipologie di spese vengono di seguito descritti.

a) Personale

Il costo ammissibile per il *personale dipendente*, debitamente autorizzato ed opportunamente attribuito nella giusta quota parte all'operazione cofinanziata dal PSL, sarà determinato in base a quanto previsto dal contratto di lavoro in funzione delle mansioni svolte.

b) Consulenze esterne

Per i *consulenti esterni* il costo ammissibile sarà determinato in base a parametri retributivi già adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito del PON ATAS 2000-2006.

In particolare, per i consulenti selezionati per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono presi a riferimento i seguenti parametri:

livello professionale	unità di misura	Importo max in €
professionista con esperienza fino a 5 anni	€anno	50.000,00
professionista con esperienza tra 5 e 9 anni	€anno	68.000,00
professionista con esperienza da 5 a 9 anni e con funzione di coordinamento	€anno	80.000,00
professionista con esperienza superiore a 9 anni	€anno	78.000,00
professionista con esperienza superiore a 9 anni e funzione di coordinamento	€anno	90.000,00

Per i consulenti selezionati per incarichi occasionali e/o professionali (con emissione di fattura) sono presi a riferimento i seguenti parametri:

livello professionale	unità di misura	Importo max in €
professionista con esperienza tra 3 e 5 anni	€giorno	150,00
professionista con esperienza tra 5 e 10 anni	€giorno	250,00
professionista con esperienza da 10 a 15 anni e con funzione di coordinamento	€giorno	400,00
professionista con esperienza superiore a 15 anni	€giorno	500,00

Per i consulenti che emettono partita IVA i suddetti importi sono da intendere al netto dell'IVA.

Tutti gli altri oneri e contributi previdenziali, fatta eccezione per quelli tassativamente previsti in capo al committente, rientrano nei suddetti importi.

Non rientrano in tali importi, infine, le spese relative a viaggi e missioni, ove espressamente previsto negli atti di impegno giuridicamente vincolanti stipulati tra le parti.

c) Acquisto o noleggio attrezzature strettamente ed esplicitamente finalizzate all'operazione cofinanziata.

Tali spese sono ammissibili purché funzionali e ad uso esclusivo del progetto cofinanziato dai PSL nell'ambito del PSR Basilicata 2007-2013.

In alternativa all'acquisto è possibile ricorrere al noleggio o alla locazione finanziaria di un bene, a condizione che il valore complessivo dei canoni portati in rendicontazione non superi il prezzo di vendita a nuovo dello stesso bene.

Nel caso di beneficiari privati, per procedere all'acquisto di tali beni, ovvero al loro noleggio, è necessario acquisire almeno n. 3 preventivi da ditte concorrenti.

I beneficiari pubblici devono procedere nel rispetto della normativa vigente.

Per l'acquisto di attrezzature e macchinari usati bisogna procedere secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.3 (acquisto di materiale usato).

E' tassativamente escluso l'acquisto di beni relativi alle attività di rappresentanza quali autoveicoli e strumenti per la telefonia mobile.

d) Acquisto materiale di consumo strettamente ed esplicitamente finalizzate all'operazione cofinanziata;

Tali spese sono ammissibili purché funzionali e ad uso esclusivo del progetto cofinanziato dai PSL nell'ambito del PSR Basilicata 2007-2013.

Nel caso di beneficiari privati, per procedere all'acquisto di tali beni, ovvero al loro noleggio, è necessario acquisire almeno n. 3 preventivi da ditte concorrenti.

I beneficiari pubblici devono procedere nel rispetto della normativa vigente.

e) trasferte, viaggi e missioni, strettamente ed esplicitamente finalizzate all'operazione cofinanziata

Sono compresi in questa voce i costi relativi ai viaggi, ai trasporti, al vitto, all'alloggio, ed alle altre spese sostenute nel espletamento dell'incarico conferito.

In particolare, per il personale dipendente e non dipendente del GAL e per i consulenti esterni, sono riconosciuti i seguenti costi:

- per il trasporto con mezzo proprio, previa idonea autorizzazione del committente quando non è possibile o non conveniente l'uso di mezzi pubblici, sarà riconosciuto un rimborso sulla base di €chilometro 1/5 del prezzo del carburante con il valore più alto, cui va aggiunto l'eventuale pedaggio autostradale, parcheggi e spese di custodia del mezzo debitamente documentati. Le distanze chilometriche sono quelle risultanti da stradari ufficiali;

- per il trasporto con mezzi pubblici sarà riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto (pullman, treno, aereo- classe economica, nave/traghetto, taxi, etc);
- per il trasporto con mezzi privati diversi dal proprio (ad es. auto a noleggio), previa idonea autorizzazione del committente quando non è possibile o non conveniente l'uso di mezzi pubblici o del mezzo proprio, sarà riconosciuto il rimborso del noleggio dell'auto. Il noleggio dell'auto esclude il contemporaneo utilizzo del taxi e la richiesta del rimborso dei chilometri percorsi;
- per le spese di vitto e alloggio sarà riconosciuto un rimborso entro i seguenti limiti:
 - costo del pernottamento, in camera singola, in albergo massimo a quattro stelle;
 - costo dei pasti entro il limite massimo di €70,00 al giorno, con un ulteriore limite di € 40,00 per un pasto singolo. Se la missione/trasferta ha durata inferiore a 8 ore è riconosciuto il rimborso di un solo pasto entro il limite di €50,00.

Le spese sostenute, unitamente all'autorizzazione alla missione vanno consegnate:

- in originale se il rapporto committente/fornitore è di tipo subordinato o di collaborazione a progetto/occasionale;
- in copia allegate alla fattura, se il rapporto committente/fornitore è di tipo professionale.

f) organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, work shop, fiere, etc., strettamente ed esplicitamente finalizzate all'operazione cofinanziata

Tali spese sono ammissibili purché funzionali e ad uso esclusivo del progetto cofinanziato dai PSL nell'ambito del PSR Basilicata 2007-2013.

Nel caso di partecipazione a tali eventi, si tratta di spese di viaggi e trasferte, per le quali valgono le condizioni già esplicitate al punto e) precedente.

Nel caso di organizzazione di tali eventi, invece, si tratta dei costi sostenuti per la loro realizzazione e tra cui rientrano sia le spese per viaggi e trasferte dei partecipanti ospiti (per i quali valgono le condizioni di cui al punto e) precedente), che le spese di preparazione, accoglienza e gestione (sala, allestimenti particolari, servizi di reception, traduzioni, catering, impiantistica di supporto, etc).

In relazione alle spese di preparazione, accoglienza e gestione di tali eventi, per procedere all'acquisizione dei relativi servizi:

- i beneficiari privati devono acquisire almeno n. 3 preventivi da ditte concorrenti;
- i beneficiari pubblici devono procedere nel rispetto della normativa vigente.

g) I.V.A.

L'I.V.A. costituisce una spesa ammissibile al cofinanziamento FEASR solo nei casi ed alle condizioni descritte nel paragrafo 2.7.

h) Spese generali sulle attività immateriali

Si tratta di spese dirette e indirette relative all'organizzazione e attuazione delle attività progettuali, incluse le spese di amministrazione e segreteria, di monitoraggio, di acquisizione dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, riscaldamento, acqua, di affitto dei locali ed altre spese generali esclusivamente finalizzate alla realizzazione del progetto, comunque descritte nei progetti esecutivi e preventivamente approvate ed autorizzate dall'Autorità di Gestione del PSR.

Previo opportuna dimostrazione della relativa convenienza, sono ammissibili anche i costi per i servizi di telefonia mobile, quali le schede telefoniche aziendali finalizzate alla riduzione dei costi delle utenze telefoniche.

5. Spese ammissibili in relazione alla Misura 4.2 - Cooperazione.

Come già esplicitato nell'Allegato 5 al bando per la selezione dei GAL e dei PSL, per la Misura 4.2, sono riconoscibili le seguenti categorie di spesa, tutte rientranti tra le attività immateriali e riconducibili agli analoghi casi delle Misure 4.2 e 4.3:

- spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione, comunicazione;
- spese relative alla realizzazione di attività scambio di best practice, incluso il ricorso a terzi per la ricerca, la valutazione e il trasferimento delle esperienze;
- spese generali (dirette e indirette) relative all'organizzazione e attuazione delle attività progettuali, incluse le spese di amministrazione e segreteria, di monitoraggio, di acquisizione dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro;
- spese relative ad incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, indennità di missione, affitto locali e noleggio attrezzature;
- spese sostenute dal GAL o dal soggetto capofila di un partenariato per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso;
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.

Le spese generali indirette (telefono, luce, riscaldamento e fitti) devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.

Le categorie di spesa di cooperazione possono riferirsi ad azioni comuni e/o individuali dei partner.

Le spese generali (dirette e indirette) non possono superare il 12% della quota di progetto a carico dei GAL Lucani.

Successivamente alla pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e dei PSL, allorché saranno disponibili le Linee Guida nazionali in materia di cooperazione, l'Autorità di Gestione del PSR procederà, se necessario, ad adeguare le spese in materia di cooperazione interterritoriale e transnazionale, aggiornando il presente allegato.

6. Spese ammissibili in relazione alla Misura 4.3 - Gestione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale.

In coerenza con lo schema riportato nell'allegato 6.1, di seguito vengono descritti i parametri per la determinazione dei costi relativi alla Misura 4.3, suddivisi per le singole sottomisure.

6.1. Sottomisura 4.3.1 - Funzionamento del GAL, valgono i criteri nel seguito precisati:

6.1.1. Organi decisionali.

- Indennità di carica per il *presidente*: max €anno 6.000,00
- *Gettone di presenza* componenti CdA max €gettone 100,00
- *Viaggi, missioni e trasferte* (vedere successivo punto 6.1.7)

Il rimborso dei gettoni di presenza del CdA è previsto nella misura massima di €anno 6.000,00.

6.1.2. Struttura Amministrativa

- *Responsabile Amministrativo e Finanziario* max €anno 20.000,00
- *Segreteria*: nel caso di contratto di lavoro subordinato, il valore ammissibile a finanziamento delle retribuzioni lorde previste per attività di segreteria non può eccedere quello delle retribuzioni lorde del "quarto livello" di cui al CCNL per la categoria "Commercio e Servizi" settore "commercio". In analogia ci si comporta nel caso di Contratti di Progetto o di prestazioni effettuate da professionisti in possesso di Partita IVA. In questo ultimo caso il compenso è da intendere al netto dell'IVA.
- *Contabilità, lavoro, bilanci e relativa certificazione e dichiarazioni varie*: il costo di queste prestazioni si desume dalla procedura di evidenza pubblica (acquisizione in economia), di cui al paragrafo 6.2.1 dell'Allegato 1 al bando per la selezione dei GAL e dei PSL (Procedure attuative Asse 4 – LEADER).
- *Certificatore esterno* con funzione di controllo: max €anno 4.000,00

6.1.3. Struttura Tecnica

- *Direttore del PSL*: nel caso di contratto di lavoro subordinato il valore ammissibile a finanziamento delle retribuzioni lorde previste per attività di direzione deve essere almeno quello delle retribuzioni lorde dei "Quadri" di cui al CCNL per la categoria "Commercio e Servizi" settore "commercio". In analogia ci si comporta nel caso di Contratti di Progetto o di prestazioni effettuate da professionisti in possesso di Partita IVA. In questo ultimo caso il compenso è da intendere al netto dell'IVA.
In ogni caso, al Direttore va riconosciuto un compenso annuo lordo pari almeno ad €36.000,00
- *Consulenti esterni*: valgono i medesimi criteri di cui al paragrafo 4.B.b), relativo alle attività immateriali.

6.1.4. Arredi e Dotazioni: Tali spese (arredi, dotazioni tecniche ed informatiche) sono ammissibili purché funzionali e ad uso esclusivo del progetto cofinanziato dai PSL nell'ambito del PSR Basilicata 2007-2013.

Per la loro acquisizione e per la determinazione dei costi, si procede secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6.2.1 dell'Allegato 1 al bando per la selezione dei GAL e dei PSL (Procedure attuative Asse 4 – LEADER), con procedura di acquisizione in economia.

- 6.1.5. Spese Generali di Funzionamento: si tratta delle spese correnti dovute alle locazioni ed alle utenze varie, ed alle polizze fidejussorie. Vanno dimostrate attraverso contratti e relative fatture/ricevute. Sono ammissibili anche i costi relativi ai servizi di telefonia mobile, quali le schede telefoniche aziendali finalizzate alla riduzione dei costi delle utenze telefoniche. La convenienza delle schede telefoniche va dimostrata con apposita analisi comparativa sottoscritta dal Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL.
- 6.1.6. Materiale vario di consumo: tali spese sono ammissibili purché funzionali e ad uso esclusivo del progetto cofinanziato dai PSL nell'ambito del PSR Basilicata 2007-2013. Per procedere all'acquisizione di tali beni e determinarne il costo, i GAL devono attenersi alle indicazioni riportate al paragrafo 6.2.1 dell'Allegato 1 al bando per la selezione dei GAL e dei PSL (Procedure attuative Asse 4 – LEADER), utilizzando la procedura di acquisizione in economia.
- 6.1.7. Convegni, missioni e trasferte per il personale del GAL: sono compresi in questa voce i costi relativi ai viaggi, ai trasporti, al vitto, all'alloggio, ed alle altre spese sostenute nell'espletamento dell'incarico conferito.

In particolare, per il personale dipendente e non dipendente del GAL e per i consulenti esterni, sono riconosciuti i seguenti costi:

- per il trasporto con mezzo proprio, previa idonea autorizzazione del committente quando non è possibile o non conveniente l'uso di mezzi pubblici, sarà riconosciuto un rimborso sulla base di €/chilometro 1/5 del prezzo del carburante con il valore più alto, cui va aggiunto l'eventuale pedaggio autostradale, parcheggi e spese di custodia del mezzo debitamente documentati. Le distanze chilometriche sono quelle risultanti da stradari ufficiali;
- per il trasporto con mezzi pubblici sarà riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto (pullman, treno, aereo- classe economica, nave/traghetto, taxi, etc);
- per il trasporto con mezzi privati diversi dal proprio (ad es. auto a noleggio), previa idonea autorizzazione del committente quando non è possibile o non conveniente l'uso di mezzi pubblici o del mezzo proprio, sarà riconosciuto il rimborso del noleggio dell'auto. Il noleggio dell'auto esclude il contemporaneo utilizzo del taxi e la richiesta del rimborso dei chilometri percorsi;
- per le spese di vitto e alloggio sarà riconosciuto un rimborso entro i seguenti limiti:
 - costo del pernottamento, in camera singola, in albergo massimo a quattro stelle;
 - costo dei pasti entro il limite massimo di €70,00 al giorno, con un ulteriore limite di €40,00 per un pasto singolo. Se la missione/trasferta ha durata inferiore a 8 ore è riconosciuto il rimborso di un solo pasto entro il limite di €50,00.

Le spese sostenute, unitamente all'autorizzazione alla missione vanno consegnate:

- in originale se il rapporto committente/fornitore è di tipo subordinato o di collaborazione a progetto/occasionale;
- in copia allegate alla fattura, se il rapporto committente/fornitore è di tipo professionale.

In relazione alle spese per partecipazione e/o organizzazione di seminari, convegni, workshop, ammissibili purché funzionali e ad uso esclusivo del progetto cofinanziato dai PSL nell'ambito del PSR Basilicata 2007-2013, valgono le considerazioni già espresse al paragrafo 4.B.f).

In particolare, quindi, nel caso di partecipazione a tali eventi, si tratta di spese di viaggi e trasferte, per le quali valgono le condizioni già esplicitate al punto e) precedente.

Nel caso di organizzazione di tali eventi, invece, si tratta dei costi sostenuti per la loro realizzazione e tra cui rientrano sia le spese per viaggi e trasferte dei partecipanti ospiti (per i quali valgono le condizioni sopra specificate), che le spese di preparazione, accoglienza e gestione (sala, allestimenti particolari, servizi di reception, traduzioni, catering, impiantistica di supporto, etc).

In relazione alle spese di preparazione, accoglienza e gestione di tali eventi, per procedere all'acquisizione dei relativi servizi, e determinarne i relativi costi, i GAL devono attenersi alle indicazioni riportate al paragrafo 6.2.1 dell'Allegato 1 al bando per la selezione dei GAL e dei PSL (Procedure attuative Asse 4 – LEADER), utilizzando la procedura di acquisizione in economia.

L'IVA e le altre categorie di imposte, tasse ed oneri costituiscono una spesa ammissibile al cofinanziamento FEASR solo nei casi ed alle condizioni descritte nel paragrafo 2.7.

Non sono ammissibili le spese relative al Collegio Sindacale, né altre indennità di carica oltre a quella riconosciuta al Presidente del GAL.

Il personale del GAL (Direttore, Responsabile Amministrativo e Finanziario, personale di segreteria) contrattualizzato sulla Misura 4.3 non può assumere incarichi sul altre misure/sottomisure del PSL.

6.2. Sottomisura 4.3.2 – Acquisizione di competenze, valgono i criteri nel seguito precisati:

6.2.1. *Consulenze esterne finalizzate alla formazione del partenariato*: si tratta di consulenze propedeutiche alla formazione del partenariato e destinate ad assicurare assistenza tecnica finalizzata alle attività di concertazione, alla definizione dell'analisi territoriale e dell'analisi swot, alla definizione degli obiettivi generali e delle relative strategie di sviluppo locale. In considerazione del fatto che il GAL non è ancora costituito, l'individuazione degli esperti e dei consulenti da impiegare in questa fase può essere fatta direttamente tramite acquisizione di curriculum vitae da cui emerge in maniera inequivocabile l'esperienza, la competenza e la professionalità in materia di Iniziativa Comunitaria LEADER. Per il costo di tali prestazioni bisogna far riferimento alle tariffe di cui al paragrafo 4.B.b).

6.2.2. *Consulenze esterne finalizzate alla elaborazione del PSL*: si tratta di consulenze esplicitamente finalizzate alla elaborazione del PSL.

I GAL di nuova costituzione possono individuare direttamente gli esperti da impiegare per la redazione del PSL, previa acquisizione di curriculum vitae da cui emerge in maniera inequivocabile l'esperienza, la competenza e la professionalità in materia di Iniziativa Comunitaria LEADER.

I GAL già operativi, provenienti dalle precedenti esperienze LEADER, devono attenersi alle indicazioni riportate al paragrafo 6.2.1 dell'Allegato 1 al bando per la selezione dei GAL e dei PSL (Procedure attuative Asse 4 – LEADER), utilizzando la procedura di acquisizione in economia.

Le spese per la redazione del PSL sono fissate nel limite massimo di €PSL 60.000,00, IVA inclusa.

6.2.3. *Spese per la costituzione del GAL*: si tratta delle spese notarili e delle altre spese di registrazione.

6.2.4. *Convegni, worksop, incontri, trasferte funzionali alle attività di acquisizione di competenze*: sono compresi in questa voce i medesimi costi di cui al paragrafo 6.1.7, per i quali valgono le medesime condizioni.

In particolare, per i consulenti esterni sono riconosciuti i seguenti costi:

- per il trasporto con mezzo proprio, previa idonea autorizzazione del committente quando non è possibile o non conveniente l'uso di mezzi pubblici, sarà riconosciuto un rimborso sulla base di €chilometro 1/5 del prezzo del carburante con il valore più alto, cui va aggiunto l'eventuale pedaggio autostradale, parcheggi e spese di custodia del mezzo debitamente documentati. Le distanze chilometriche sono quelle risultanti da stradari ufficiali;
- per il trasporto con mezzi pubblici sarà riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto (pullman, treno, aereo- classe economica, nave/traghetto, taxi, etc);
- per il trasporto con mezzi privati diversi dal proprio (ad es. auto a noleggio), previa idonea autorizzazione del committente quando non è possibile o non conveniente l'uso di mezzi pubblici o del mezzo proprio, sarà riconosciuto il rimborso del noleggio dell'auto. Il noleggio dell'auto esclude il contemporaneo utilizzo del taxi e la richiesta del rimborso dei chilometri percorsi;
- per le spese di vitto e alloggio sarà riconosciuto un rimborso entro i seguenti limiti:

- costo del pernottamento, in camera singola, in albergo massimo a quattro stelle;
- costo dei pasti entro il limite massimo di €70,00 al giorno, con un ulteriore limite di €40,00 per un pasto singolo. Se la missione/trasferta ha durata inferiore a 8 ore è riconosciuto il rimborso di un solo pasto entro il limite di €50,00.

Le spese sostenute, unitamente all'autorizzazione alla missione vanno consegnate:

- in originale se il rapporto committente/fornitore è di tipo subordinato o di collaborazione a progetto/occasionale;
- in copia allegate alla fattura, se il rapporto committente/fornitore è di tipo professionale.

In relazione alle spese per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop, ammissibili purché funzionali e ad uso esclusivo dell'acquisizione di competenza, valgono le considerazioni già espresse al paragrafo 4.B.f), con la limitazione che qui si considerano solo le spese sostenute per la preparazione, accoglienza e gestione (sala, allestimenti particolari, servizi di reception, traduzioni, catering, impiantistica di supporto, etc) di tali eventi.

In considerazione del fatto che il GAL non è ancora costituito, l'acquisizione delle forniture necessarie a questa fase può essere fatta direttamente, senza richiesta di preventivi, ma con l'obbligo di dimostrare che i costi sostenuti sono congrui ed in linea con quelli analoghi praticati nell'area di riferimento.

L'IVA e le altre categorie di imposte, tasse ed oneri costituiscono una spesa ammissibile al cofinanziamento FEASR solo nei casi ed alle condizioni descritte nel paragrafo 2.7.

6.3. Sottomisura 4.3.3 - Animazione, valgono i criteri nel seguito precisati:

6.3.1. Struttura Tecnica

- *Coordinatore dell'animazione*, responsabile anche delle istruttorie sui progetti a bando: nel caso di contratto di lavoro subordinato il valore ammissibile a finanziamento delle retribuzioni lorde previste per attività di direzione non può eccedere quello delle retribuzioni lorde dei "Quadri" di cui al CCNL per la categoria "Commercio e Servizi" settore "commercio". In analogia ci si comporta nel caso di contratti di progetto o di prestazioni effettuate da professionisti in possesso di Partita IVA. In questo ultimo caso il compenso è da intendere al netto dell'IVA.

In ogni caso, al Coordinatore va riconosciuto un compenso annuo lordo minimo di €30.000,00

- *Animatori/Consulenti/Esperti esterni*: valgono i medesimi criteri di cui al paragrafo 4.B.b), relativo alle attività immateriali.

6.3.2. Arredi e Dotazioni: tali spese (arredi, dotazioni tecniche ed informatiche) sono ammissibili purché funzionali e ad uso esclusivo dell'animazione e dell'istruttoria dei progetti.

Per la loro acquisizione e per la determinazione dei costi, si procede secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6.2.1 dell'Allegato 1 al bando per la selezione dei GAL e dei PSL (Procedure attuative Asse 4 – LEADER), con procedura di acquisizione in economia.

6.3.3. Materiale vario di consumo: tali spese sono ammissibili purché funzionali e ad uso esclusivo dell'animazione e dell'istruttoria dei progetti. Per procedere all'acquisizione di tali beni, i GAL devono attenersi alle indicazioni riportate al paragrafo 6.2.1 dell'Allegato 1 al bando per la selezione dei GAL e dei PSL (Procedure attuative Asse 4 – LEADER), utilizzando la procedura di acquisizione in economia.

6.3.4. Spese Generali: si tratta delle spese correnti dovute a costi strettamente connessi alla/e sede/i dedicate alle attività di animazione e solo se diverse dalla/e sede/i operativa/e del GAL, nel qual caso si può procedere ad un'imputazione pro quota sui costi generali di funzionamento. Analogamente alle spese di funzionamento, sono ammissibili anche i costi relativi ai servizi di telefonia mobile, quali le schede telefoniche aziendali finalizzate alla riduzione dei costi delle utenze telefoniche. La convenienza delle schede telefoniche va dimostrata con apposita analisi comparativa sottoscritta dal Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL.

6.3.5. Missioni e trasferte per il personale coinvolto nell'animazione: Sono compresi in questa voce i costi relativi ai viaggi, ai trasporti, al vitto, all'alloggio, ed alle altre spese sostenute nel espletamento dell'incarico conferito.

In particolare, sono riconosciuti i seguenti costi:

- per il trasporto con mezzo proprio, previa idonea autorizzazione del committente quando non è possibile o non conveniente l'uso di mezzi pubblici, sarà riconosciuto un rimborso sulla base di €chilometro 1/5 del prezzo del carburante con il valore più alto, cui va aggiunto l'eventuale pedaggio autostradale, parcheggi

e spese di custodia del mezzo debitamente documentati. Le distanze chilometriche sono quelle risultanti da stradari ufficiali;

- per il trasporto con mezzi pubblici sarà riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto (pullman, treno, aereo- classe economica, nave/traghetto, taxi, etc);
- per il trasporto con mezzi privati diversi dal proprio (ad es. auto a noleggio), previa idonea autorizzazione del committente quando non è possibile o non conveniente l'uso di mezzi pubblici o del mezzo proprio, sarà riconosciuto il rimborso del noleggio dell'auto. Il noleggio dell'auto esclude il contemporaneo utilizzo del taxi e la richiesta del rimborso dei chilometri percorsi;
- per le spese di vitto e alloggio sarà riconosciuto un rimborso entro i seguenti limiti:
 - costo del pernottamento, in camera singola, in albergo massimo a quattro stelle;
 - costo dei pasti entro il limite massimo di €70,00 al giorno, con un ulteriore limite di €40,00 per un pasto singolo. Se la missione/trasferta ha durata inferiore a 8 ore è riconosciuto il rimborso di un solo pasto entro il limite di €50,00.

Le spese sostenute, unitamente all'autorizzazione alla missione vanno consegnate:

- in originale se il rapporto committente/fornitore è di tipo subordinato o di collaborazione a progetto/occasionale;
- in copia allegate alla fattura, se il rapporto committente/fornitore è di tipo professionale.

L'IVA e le altre categorie di imposte, tasse ed oneri costituiscono una spesa ammissibile al cofinanziamento FEASR solo nei casi ed alle condizioni descritte nel paragrafo 2.7.

Il coordinatore dell'Animazione e gli animatori impegnati nelle istruttorie dei progetti, contrattualizzati sulla Misura 4.3, non possono assumere incarichi sulle altre misure/sottomisure del PSL.